

L'Assessore

Prot. n. 358/CUT

Torino, 9 GIU, 2017

Ai Sindaci del Comune del Piemonte

Oggetto: L. r. 33/2001 e s.m.i., controlli sull'esercizio abusivo delle professioni turistiche.

Gentile Sindaco,

la normativa regionale in materia di professioni turistiche disciplina le attività professionali al servizio del turista e individua le seguenti figure professionali abilitate all'accompagnamento dei turisti, a piedi o con diversi mezzi, nella visita alle principali attrattive del territorio:

Guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

Accompagnatore turistico: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche

Accompagnatore naturalistico: chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche

Accompagnatore di turismo equestre: chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo. Nell'esercizio della professione può avvalersi anche di equini diversi dal cavallo

Accompagnatore cicloturistico: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche."

L'esercizio delle professioni turistiche sopra elencate è riservato, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 33/2001, a coloro che hanno conseguito, mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione presso le agenzie formative regionali, specifica abilitazione professionale e risultano iscritti negli elenchi professionali tenuti presso le Province e la Città Metropolitana di Torino.

L'art. 13 della Legge regionale n. 33/2001 prevede una serie di sanzioni amministrative nei seguenti casi di inosservanza e violazione delle norme di cui sopra:

- *chi svolge le attività riservate alle figure professionali sopra elencate senza essere provvisto dell'abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 2.582,00 euro.*
- *gli operatori del settore turistico che, per le attività' di cui sopra, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.549 euro a 5.165 euro.*
- *ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 206 euro a 1.291 euro*

Ferme restando le competenze dell'autorità' di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività esercitate dalle figure professionali sopra elencate, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.

Si raccomanda pertanto alle Autorità comunali la stretta osservanza dei compiti di vigilanza e controllo loro attribuiti, al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle professioni turistiche, salvaguardando le competenze ed il ruolo delle guide e accompagnatori qualificati della Regione Piemonte, fondamentale risorsa strategica del sistema turistico piemontese.

Antonella Parigi

